



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Verbale di deliberazione n. M del 23.12. 2015

OGGETTO: Dissesto finanziario – Transazione causa civile Corte di Appello di Firenze RG 248/2005 tra Comune di Viareggio (appellato e appellante incidentale) e la Sig.ra P. C. (appellante in riassunzione)

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 13,50, nella sede comunale si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Viareggio nella persona dei Sigg.ri:

		presente	assente
Dott.ssa Marina Savini	Presidente	x	
Dott. Fabio Dostuni	Componente	x	
Dott. Quirino Cervellini	Componente	x	

PREMESSO

- che il comune di Viareggio (Lucca) con delibera consiliare n. 59 del 2 ottobre 2014, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 e in data 18 marzo 2015 è stato nominato l'Organismo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il decreto presidenziale del 17 novembre 2014 è stato formalmente notificato, in data 2 dicembre 2014, al componente dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Fabio Dostuni;
- che il decreto presidenziale del 18 marzo 2015 è stato formalmente notificato, in data 23 marzo 2015, ai restanti componenti dell'Organo straordinario di liquidazione Dr. Quirino Cervellini e Dr.ssa Marina Savini;
- che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs 267/2000, questo Organo Straordinario in data 23 marzo 2015 si è regolarmente insediato eleggendo quale presidente la Dott.ssa Marina Savini;

- vista la nota del Segretario Generale del 11 giugno 2015 avente per oggetto "Insediamento O.S.L. - Comunicazione art. 4 comma 8 bis del D.P.r: n. 378/2003" con la quale si comunicano i nomi del personale a disposizione dell'O.S.L.;

Si premette:

Con nota del 17.09.2015 prot. 56117 l'Avv. Corrado Buccheri difensore del Comune di Viareggio nella causa civile pendente in grado d'Appello avanti la Corte d'Appello di Firenze ha riassunto le varie fasi del giudizio ancor meglio richiamate nella comparsa di costituzione sull'appello proposto dall'Ing. [REDACTED] e di poi riassunto dalla unica erede [REDACTED] unica accettante l'eredità. **Gli altri due figli dell'Ing. [REDACTED] avevano rinunciato all'eredità pro quota.**

Le valutazioni espresse dall'Avv. Buccheri, nella nota sopra richiamata, corredata della relativa documentazione, che in questo atto espressamente si richiama, quanto a utilità e convenienza di transigere la lite, a parere di questo Organismo, sono condivisibili per le seguenti ragioni:

a) all'eventuale accoglimento dell'Appello conseguirebbe per l'Amministrazione l'obbligo di corrispondere alla [REDACTED] la somma di euro 34.186,00 quale residuo maggior credito a suo tempo spettante al defunto [REDACTED] in relazione al primo contratto/deliberazione G.M. n. 2246/1985 oltre alla probabile condanna alle spese del doppio grado di giudizio;

b) L'erede [REDACTED] in caso di accoglimento dell'Appello ben potrebbe azionare contro il Comune di Viareggio azione civile per ottenere il riconoscimento del credito vantato dall'Ing. [REDACTED] pari a lire 697 milioni (pari ad euro 359.970) per le prestazioni rese in favore del Comune di Viareggio, oltre interessi e il maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cc.

Tale domanda introdotta peraltro già nel giudizio di primo grado era stata, per profili meramente processuali dichiarata inammissibile come peraltro eccepito dalla difesa del Comune di Viareggio. Ma la dichiarata inammissibilità della domanda non precludeva e non preclude la sua riproposizione con autonomo e separato giudizio, dalchè la riserva espressa formulata nell'atto di appello [REDACTED]

c) all'eventuale rigetto dell'appello il credito del Comune appare con ogni ragionevole probabilità inesigibile, stante la rinuncia pro quota all'eredità dei due figli dell'Ing. [REDACTED] l'età avanzata della di lui moglie sig.ra [REDACTED] (85 anni) e la condizione giuridica del piccolo resede dove la stessa risiede;

d) la resistenza in giudizio del Comune a fronte del decreto ingiuntivo originario, richiesto e ottenuto dall'Ing. [REDACTED] e soprattutto a fronte della richiesta di lire 797 milioni per prestazioni professionali che sarebbero state svolte a favore del Comune di Viareggio, si è dimostrata efficace poiché il Comune di Viareggio ha pagato quanto doveva in forza del primo contratto/deliberazione n. 2246/1985 e non pagato le rilevanti maggiori somme pretese dall'Ing. [REDACTED]. Anzi, il Comune di Viareggio in forza della sentenza di primo grado sarebbe debitore verso la controparte della somma di euro 34.186,86 - punto 2 del dispositivo della sentenza di primo grado e ciò ovviamente nell'ipotesi di accoglimento dell'Appello.

In conclusione il Comune di Viareggio ove ritenesse di far decidere l'appello e ove questo fosse accolto andrebbe incontro solo a rischi rilevanti imputabili sia alla somma certa che il giudice di primo grado ha riconosciuto ancora spettante all'Ing. [REDACTED] (euro 34.186,86) sia all'azione che sarebbe

sicuramente promossa contro il Comune di Viareggio per il preteso credito di 697 milioni (pari ad euro 359.970) oltre interessi e maggior danno ex art 1224 cc.

Viceversa le utilità che conseguirebbe ad un eventuale rigetto dell'Appello sarebbero per il Comune praticamente nulle.

In questi termini la bozza dell'atto di transazione nella quale l'importo di euro 5.000,00, originariamente proposto è stato portato a euro 7.500 il cui pagamento rateale è garantito dalla fideiussione che presterà il figlio [redacted] appare ragionevole e di utilità per l'amministrazione.

-Vista altresì la nota del servizio Avvocatura del Comune di Viareggio in data 20 ottobre 2015 prot. OSL 224, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, allegato 1.

Tutto ciò premesso

Visto l'art.254 TUEL ,D.lvo 267/2000;

Visto l'art. 253 comma 2 del D.lgs n. 267/2000

Visto l'art. 4 comma 8 del D.P.R. n. 378/2003;

Con votazione unanime

DELIBERA

- 1) Di approvare, per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato, lo schema di atto di transazione e lo schema di contratto di fideiussione che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, allegato A) e allegato B), unitamente all'allegato 1;
- 2) Per l'effetto di transigere la causa civile pendente avanti la Corte di Appello di Firenze sezione civile RG 248/2005 tra il comune di Viareggio e la signora [redacted] riassunte nella sua qualità di erede dell'ing. [redacted], deceduto;
- 3) Mandare la presente deliberazione ai servizi finanziari e al servizio Avvocatura per quanto di competenza, e di farla pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.4, comma 6 del D.P.R. 378/1993;

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dr.ssa Marina Savini
Dr. Quirino Cervellini
Dr. Fabio Destuni